

NOTIZARIO DEL LAVORO

n.1 OL - anno II

Indice:

- Pag. 1 **Lavoro ed Economia. Il ruolo dell'Avvocatura, un bilancio e una ipotesi di riavvio.** di Pierfrancesco Zecca.
- Pag. 7 **In tema di ammissibilità delle domande ex art. 18 L. 300/70 proposte dal lavoratore, con ricorso ex L. 92/2012 l'Ordinanza n. 22400/2015 del 07.05.2015, Tribunale di Bari - Sez. Lav. - G.L. Dott. Paziienza.** A cura di Manuela Samantha Misceo.
- Pag. 7 **Previdenza sociale - infortunio in "itinere" in ipotesi di fatto doloso del terzo - tutela assicurativa - limiti – la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite a cura di Madia Rita Favia;**
- Pag. 9 **"La fusione per incorporazione che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta dal D.L.vo n. 6/03 carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma innovativo" a cura di Erica Lucarelli**
- Pag. 11 **Normativa e documentazione nazionale**
- Pag. 11 **Osservatorio della Giurisprudenza**
- Pag. 12 **Eventi, nazionali e sul territorio**

Interventi

- **Lavoro ed Economia. Il ruolo dell'Avvocatura, un bilancio e una ipotesi di riavvio.** di Pierfrancesco Zecca

Qualsiasi riflessione da dedicare al diritto del lavoro impone oggi di darsi una risposta sia pure breve alle domande di sempre:

- il diritto e la giurisdizione che lo realizza nel concreto, è oggi uno strumento ancora utilizzabile per il vivere civile di una qualunque società o è un ostacolo, una trappola che impedisce il libero e salvifico dispiegarsi delle dinamiche sociali quali che esse siano?
- Il diritto è un sistema di regole comuni valide per tutti o è una variabile che può essere neutralizzata da chi detiene il potere quale che sia la sua fonte e la legittimazione d'esso?
- Il ceto degli Avvocati serve solo interessi corporativi e parassitari di fortunati professionisti, o è uno degli snodi istituzionali irrinunciabili attraverso i quali il diritto diventa diritto vivente, e la difesa diventa sostegno per quanti non hanno

altro potere e altra garanzia che quella di invocare la tutela di un diritto comune cioè per tutti?

Ogni giorno per mezzo di notizie di stampa o di lanci dei diversi mezzi di comunicazione tutti su piani di indipendenza fortemente posti in dubbio dalle stesse forze politiche e dai moderni potentati che li avversano e al tempo stesso li nutrono, si accredita la tesi che il diritto e gli interventi delle diverse organizzazioni giudiziarie che lo esprimono, costituiscono un freno alla libertà dell'economia e degli operatori economici, un attentato intollerabile al primato della politica, un freno anacronistico contro l'ultima spiaggia della politica del fare, e, in ogni caso, un pericolo per il bene generale ogni volta che le affermazioni giudiziali del diritto (per esempio in tema di salute o anche di salvaguardia del territorio) pongano qualche limite al libero dispiegarsi delle leggi dello sviluppo economico non meglio individuato.

Il funzionamento della giustizia ordinaria, e, segnatamente la sua lentezza, è descritto spesso come uno dei fattori di abbassamento dei valori del PIL, come causa della fuga degli investitori esteri, come fattore di indebolimento della competitività del sistema economico italiano su un piano di competitività globale.

Accanto a questo tipo di prospettazione sistemica si pone la coltivata riduzione degli spazi di rappresentanza dei gruppi intermedi sia essa la rappresentanza politica sia essa la rappresentanza dei lavoratori. (svuotata la libera rappresentanza Sindacale tagliati i partiti minori con eliminazione dei c.d. cespugli della politica e così annullando o riducendo a nulla la funzione e l'esistenza di una repubblica policentrica. Ed è questo passaggio che riduce i fatti che diventano diritto, laddove i partiti che dovrebbero rappresentare le idee di tutti i cittadini, e i Sindacati le istanze di base dei lavoratori svaniscono o vengono assorbiti in un nuovo assetto dove gli spazi di partecipazione dei cittadini sono sempre meno visibili e le deleghe di rappresentanza sempre più concentrate nelle mani di pochi addetti come tali autoaffermati) Il "nuovo" si manifesta nella politica dei partiti con la proposta di riorganizzazione del sistema della governabilità attraverso la semplificazione del numero dei partiti suscettibili di emergere a livello parlamentare (leggi bipolarismo, leggi formazione delle liste dei candidati, leggi soglia di accesso, leggi attribuzione di premi con sottili ma ben leggibili modulazioni correlate ai risultati di una coalizione oppure ai risultati del solo partito più votato vedi vaporizzazione della partecipazione effettiva dei singoli alle scelte che riguardano il paese).

Il nuovo si manifesta nella desertificazione delle relazioni industriali, attraverso la selezione dei soggetti collettivi da legittimare come interlocutori e attraverso l'intervento modificativo della vecchia autonomia sindacale mediante nuovi moduli esterni di contrattazione e nuova delimitazione della incidenza dei soggetti collettivi in una società che è sempre meno policentrica e sempre più lontana dal sistema dei controlli incrociati che avrebbe dovuto caratterizzare le passate stagioni della repubblica.

Il ruolo prezioso dell'Avvocatura inteso ad assicurare l'applicazione in favore di ciascuno di un diritto depositato in leggi certe e procedure agevoli è minacciato dall'intreccio tra promesse di leggi moderne e confusione tecnica e politica del c.d. legislatore, dalla alluvione di modificazioni spot con effetti non previsti – troppo facile la citazione del problema degli esodati o della moltiplicazione delle procedure che dovrebbero rendere spedito ed efficace il processo-. A queste domande di sempre può essere data in via breve e salva più analitica motivazione una risposta omnicomprensiva secondo la quale una società senza diritti non è per nulla una società giusta e men che mai è una forma nuova di società, posto che molte società senza diritti si sono affacciate nella storia. (dalle signorie del medio evo, alle provvisorie e terribili vicende dei signori dei tartari, al non ancora

ininterrotto proporsi sulla scena della storia della umanità, di zar in salsa tedesca, russa, neo europea, e di profeti delle ultime guerre sante).

Ma le domande dell'oggi, le domande del "che fare" devono essere affrontate da ciascun operatore del diritto consapevole del ruolo che specificamente è vocato a svolgere in qualunque società.

Una preesistente organizzazione del diritto del lavoro secondo la individuazione dei diritti di ciascun comprimario della vicenda lavoro e progressivamente anche dei diritti collettivi attribuiti agli organismi intermedi nei quali i diritti individuali acquistavano nuova e complessa cittadinanza, fu quella della regolazione di diritto comune, e poi la regolazione degli artt. 2094 e ss del codice civile del 1942, e poi ancora quella della legge 604/1966 e infine della legge 300/1970 meglio nota come Statuto dei Lavoratori, completata per taluni assetti generali di diritto processuale dalla legge 533/1973.

Ed è qui che una classe politica subalterna per la propria incapacità di comprendere i movimenti e le pressioni delle economie e dei lavori internazionali si rivela incapace di affrontare senza subirli i "respiri" globali dell'economia con scenari speculativi mondiali, dove la concorrenza di masse lavoratrici utilizzate in altri continenti finanche in condizioni di semischiavitù è tuttavia idonea ad alterare gli equilibri del mercato globale del quale tutti siamo ormai parte.

La competitività non si guadagna affatto e tanto meno si raggiunge spremendo in basso e nemmeno tassando oltre misura le aziende. Questi due meccanismi altro non fanno e non faranno che impoverire ancora il paese rendendo ancora più netta la forbice tra la base della forza lavoro e pochi eletti, di fatto poi assorbendo, quasi sempre in basso quello che fino a ieri era individuato come ceto medio e che ad oggi è ceto a rischio di estinzione.

La miopia di questo meccanismo è evidente. L'eliminazione del ceto medio inevitabilmente porterà ad una riduzione della capacità di acquisto di milioni di famiglie e di conseguenza porterà ad una riduzione del denaro circolante, delle spese, dei consumi, della domanda.

L'economia, soprattutto con l'euro, si muove all'interno di scenari più ampi e magmatici che non possono essere ignorati se non a pena di esserne travolti e ridotti in povertà con una economia incapace di ripartire.

Lo schiacciamento della forza lavoro, la asfissiante pressione fiscale, le deriva della evasione fiscale sono amplificati ed aggravati dallo sfruttamento dei territori, delle strutture, delle risorse e dei bisogni dei singoli da parte di multi nazionali che generano qui il proprio profitto e poi pagano tasse ridotte altrove. Sono note le prime sanzioni di colossi mondiali che sono tuttavia in grado di muoversi con elasticità sconosciuta alle nostre norme alle nostre aziende al nostro mercato del lavoro. Questo non può e non deve essere più consentito.

La diversa visione politica – e oggi si può dire che certi enunciati non erano monopolio di una maggioranza di governo ma attraversavano settori interi di una società sempre meno in grado di comprendere e guidare le dinamiche transnazionali che la attraversavano – da cui scaturì il c.d. libro bianco, determinò una nuova linea ordinamentale (si veda la L. 14 febbraio 2003 n. 30 e i successivi provvedimenti attuativi delle sei deleghe annunciate con quella legge) che a partire dalla c.d. crisi del lavoro e dell'economia di impresa, annunciò la necessità di una linea di tutela che transitasse dall'interno del rapporto di lavoro alla complessa realtà del mercato (del lavoro) e finì col far credere che nessuna tutela individuale e interna al rapporto bastasse a far salvi i posti di lavoro e le opportunità di lavoro prima ancora che i diritti tra le parti di un rapporto consolidato.

Si profilava così la transizione da una concezione del lavoro come diritto ad una concezione del lavoro (e del lavoratore) come merce. (si pensi alla allora nuova disciplina del contratto

di somministrazione di manodopera succeduta alla abrogata disciplina della l. 23/10/1960 n. 1639 che vietava lo “pseudoappalto” di prestazioni di manodopera, o alle novelle in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, o, ancora alle –allora- nuove tipologie di lavoro a chiamata, di lavoro temporaneo, di lavoro accessorio e di lavoro a prestazioni ripartite). Tappe esemplari di questo percorso, senza riproporne tutta la via *Crucis* normativa vanno dal cd. pacchetto Treu alla Fornero e ora al Jobs act.

La difficoltà di tutelare la stabilità del posto di lavoro cedeva ad una regolazione che dava per scontata la precarietà del lavoro, il diritto del lavoro diventava anche diritto di impresa senza una chiara delimitazione delle garanzie dei due diversi universi e senza un bilanciamento dei diritti di interessi e delle posizioni di fatto di soggetti non eguali e non equalizzabili, costruito su una ragionata valutazione dei principi costituzionali (art 3 e art. 1 Cost.).

Un tale mutamento di rotta aveva peraltro già avuto la sua epifania nella L. 24.06.1997 n. 196, nel Decreto LGSL 06.09.2001 n. 368 sul contratto a termine, secondo un complessivo indirizzo che poteva essere ironicamente definito legislazione di sostegno dell'impresa.

Dopo la legislazione antifraudolenta del mezzo del secolo scorso, la legislazione di tutela del posto di lavoro, la legislazione di garanzia nel conflitto collettivo, la legislazione della crisi e la legislazione della concertazione, il diritto del lavoro si è proposto come diritto dell'economia con una resurrezione della rilevanza della volontà del soggetto isolato (più debole) e una progressiva sterilizzazione del ruolo degli agenti contrattuali collettivi mediante una variamente coltivata cedevolezza della precettività delle norme di legge.

Il fattore “voce della legge” quanto alla componente dei giudici, e il suo “rendimento” qualitativo, costituisce elemento di novità non classificabile e non preventivamente valutabile alla luce dei molti fattori di mutamento e dunque di indeterminazione che sono intervenuti nel campo in osservazione.

La condizione tradizionalmente conflittuale nella quale si è sviluppato il diritto del lavoro italiano, pur nel cambiamento dei fattori e delle occasioni di conflitto, pur a fronte dei dichiarati programmi di cambiamento, resta eguale alla sua natura e proprio a causa dei mutamenti e del diverso ruolo consentito ai protagonisti di un tempo, proprio grazie all'irrompere di problemi transnazionali, sembra andare incontro a conflitti ancora più vivi e perciò produttivi di non anestetizzabile progresso.

In conclusione la fase attuale di costruzione del diritto del lavoro è caratterizzata da forti contrasti di assetto e da incertezze dell'uso di una mutata pluralità di fonti. La interpretazione giudiziale tra vecchie e nuove regolazioni non può dirsi allo stato caratterizzata da certezza di indirizzi, e anzi costituiscono sintomo di non spenta vitalità del ruolo dei giudici gli interrogativi anche gravi che sono rappresentati sulle liste di posta elettronica nelle quali i giudici si esprimono oggi individualmente. I cambiamenti introdotti dagli statuti di fatto nelle relazioni industriali e nelle relazioni tra sindacato e pubblici poteri portano ulteriori margini di incertezza. Le politiche fiscali, le delocalizzazioni, il confronto con una finanza e dei produttori di dimensione planetaria, determineranno una inevitabile fase di creazione giurisprudenziale del diritto.

Il rapporto tra numero delle domande di giustizia e numero degli addetti alla loro soluzione, al di là del problema della ragionevole durata del processo, moltiplica le possibilità di frammentazione della risposta giudiziaria già per sua fisiologica costruzione processuale, destinata a raggiungere unitarietà solo all'esito dei giudizi di cassazione attivati per ottenere la unitarietà della interpretazione del diritto. Le novelle annunciate in tema di responsabilità dei magistrati sembrano poter determinare effetti non prevedibili in tema di omologazione dei giudicanti a parametri oggi sconosciuti e dunque costituiscono

altro elemento di incertezza che l'Avvocato deve poter valutare, se possibile, ai fini di suoi giudizi prognostici sul probabile esito delle controversie da attivare.

Nella evidenziata problematicità del reale e nella fase di mutamento/rovesciamento di prospettive fondanti, gli Avvocati, al di fuori di pratiche deontologicamente inaccettabili, dovranno come collettivo studiare la concreta applicazione giudiziale del diritto nelle sedi in cui operano e promuovere occasioni pubbliche di incontro e di scambio di saperi con i giudici addetti, divenendo essi stessi partecipi dell'inveramento del diritto attraverso la sollecitazione informata delle interpretazioni più coerenti al sistema nella sua complessità di fonti convenzionali europee, costituzionali, legislative e proprie dell'autonomia collettiva nella misura in cui essa abbia a trovare spazi di partecipazione e di produzione giuridica.

Ritengo che mai come oggi, come in questo momento storico, all'avvocatura sono affidati compiti primari nella ricostruzione della legalità e del diritto del paese.

La Conversione in legge del DL 20.03.2014 n. 34, che al suo articolo 1 si intesta alla "semplificazione delle disposizioni in materia di contratto a termine", ha probabilmente cambiato quella lettura massimamente condivisa dell'assetto ordinamentale, che aveva ritenuto di poter affermare nel corso dei decenni passati la centralità del modello di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte della residualità del modello a tempo determinato così scavalcando anche il problema individuato nei sistemi reintegratori dell'art. 18 legge 300/70 ripetutamente novellato e confermando una trasformazione sistemica del diritto del lavoro così come fino ad oggi in *civitate positum*.

La semplificazione è altro da quanto annunciato e realizza una mutazione totale del quadro regolativo dei rapporti di lavoro subordinato.

La nuova disciplina porta in sintesi a:

- abolizione delle necessità di specificare le cause giustificatrici dell'apposizione del termine;
- abolizione delle necessità di specificare le ragioni oggettive della eventuale proroga del detto contratto;
- consente una durata massima triennale del primo contratto a termine, la possibilità di prorogare lo stesso contratto fino a cinque volte (non più una sola volta) nel triennio considerato, e prefigura la possibilità di porre un numero massimo legale al numero totale di contratti a termine instaurabili da ciascun datore di lavoro.

La riforma Fornero (l. 92/2012) aveva già proposto una forma di acausalità ma in una prospettiva di eccezionalità della "licenza" che dunque non aveva spalancato i cancelli ad una sostanzialmente libera apponibilità del termine.

È stato rilevato (Giuseppe Santoro Passatelli in "L'apposizione del termine al contratto di lavoro Torino 2014) che la liberalizzazione del contratto a tempo determinato ha l'effetto di neutralizzare le tutele che colpiscono il licenziamento illegittimo predisposte per il contratto a tempo indeterminato.

Il limite fissato dalla legge attiene alla sola necessità di specificazione del termine mediante esplicita forma scritta.

La proroga è consentita per la medesima attività lavorativa sicché sembra ammissibile uno "scivolamento" di mansioni che supera il collegamento alla sostituzione di un solo soggetto.

Il sistema delle sanzioni non prevede alcuna conversione di contratti nulli né alcun inserimento *iussu iudicis* nella forza lavoro aziendale ma sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro inosservante delle nuova legge variamente quantificate. I decreti attuativi pubblicati hanno radicalizzato l'assetto nuovo e tuttavia da ben configurare ancora nella lettura degli operatori.

La effettività del diritto e delle pronunce giudiziarie che lo dovevano inverare, oggetto di una faticosa dinamica processuale, sembra non poco “alleggerita” in favore di un nuovo sistema di dissuasione economica che, in prima lettura e a fronte di una minima esperienza del processo civile, non sembra neppure molto dissuasivo, salvo che per i soggetti economicamente più deboli.

Sono già state avanzate perplessità in ordine alla compatibilità di una così fatta regolazione con i principi stabiliti dalla direttiva europea 1999/70 e alla possibilità che essa comporti una violazione alle c.d. clausole europee di non regresso intese ad evitare che l’attuazione di direttive europee comporti un abbassamento delle garanzie già contenute in materia dalla legislazione nazionale.

Anche una lettura degli obbiettivi fondamentali del jobs act nelle sue diverse e successive modulazioni (che tra l’altro si realizzano secondo tempi diversi tra loro) quali sono esplicitati dal Ministro del lavoro in un suo abbastanza recente intervento al senato della Repubblica, non consente di trovare coerenza tra la semplificazione scelta come obbiettivo dichiarato e la tesi secondo la quale l’incertezza è il veleno che uccide gli investimenti.

L’Italia che vanta il coraggio di cambiare, sembra invece procedere in un percorso all’indietro nella tecnica e negli obbiettivi delle tutele promesse ma, ancora di più, sembra affidarsi a certezze regressive che ignorano la complessità dell’economia globale e il ruolo che in essa può svolgere un diritto nazionale.

Non è facile per un giurista ritenere che la riduzione di tutele e di garanzie tutta orientata contro uno specifico settore della società (i lavoratori a tempo indeterminato come tali assunti a prototipi di privilegio) sia operazione che estende i diritti e come la contabilizzazione delle opportunità solo interna alle fasce sottoprotette sia risposta attendibile ed effettivamente fruttuosa in una economia globale capace alla fine di stritolare lavoratori e imprenditori rinchiusi in una artificiosa contrapposizione (patologicamente interna al solo mercato del lavoro). Le leve di una economia non possono essere ridotte a una progressiva erosione dei diritti dei lavoratori subordinati ma la politica della spesa, la politica della tassazione di tutti senza emigrazione nei diversi “staterelli e granducati” d’Europa, dei maggiori contribuenti che realizzano in Italia e nelle infrastrutture che pagano tutti gli italiani i loro profitti, la politica degli investimenti, la politica della tutela delle attività strategiche per il paese (energia, comunicazioni, territorio, tecnologie avanzate) la politica di controllo di tutte le banche europee comprese quelle regionali tedesche.

La logica dichiarata in senato dal Ministro, è quella che la legge, i Sindacati, il Contratto, i Lavoratori, abbiano riempito la difficile via dell’imprenditore di divieti, di limiti, controlli, permessi autorizzazioni e l’abbiano circondata di fili spinati normativi (richiamo alla lettera espressioni pronunciate dal ministro nel suo intervento per la semplificazione già menzionato) al punto da rendere oggi necessaria semplicità e certezza per l’impresa e per il lavoro, anche con riguardo all’art.18 della legge 300/70. Ma la precarizzazione in questi ultimi anni mi sembra essere stata introdotta per legge a partire, come già detto, proprio dal c.d. pacchetto Treu del 1997.

Una ennesima costruzione di norme per accumulazione su altre non è garanzia di un buon diritto.

Il diritto ha bisogno di certezze e una di queste è data dai tempi del diritto, del processo, della giustizia.

In tema di ammissibilità delle domande ex art. 18 L. 300/70 proposte dal lavoratore, con ricorso ex L. 92/2012 l'Ordinanza n. 22400/2015 del 07.05.2015, Tribunale di Bari - Sez. Lav. - G.L. Dott. Paziienza. A cura di Manuela Samantha Misceo

La Sezione Lavoro del Tribunale di Bari si è di recente pronunciata sul tema della ammissibilità delle domande ex art. 18 L. 300/70 proposte dal lavoratore, con ricorso ex L. 92/2012, nei confronti di un datore di lavoro anche diverso da quello formale, sul presupposto della asserita sussistenza di un gruppo di imprese e, quindi, della riconducibilità del rapporto di lavoro ad un unico centro di imputazione giuridica del medesimo.

Il Magistrato del Lavoro adito, nel dare atto dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, deponenti per l'inammissibilità di tali domande nel rito cd. Fornero, sull'assunto ad es. dell'incompatibilità con la sommarietà del rito della complessa istruttoria necessaria per la verifica della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso da quello formale (si veda, pressoché consolidato in tal senso, il Tribunale di Milano: 25/10/2012; 17/7/2014) ha tuttavia reputato "*non preclusa nel giudizio ex art. 1 commi 47 e ss. L. 92/12 la verifica, in via incidentale, della fondatezza della questione relativa all'unitarietà del centro di imputazione, ove dalla risoluzione della medesima dipenda l'esito del giudizio di merito sulle domande ex art. 18 L. n. 300/70*". Il tutto, sul presupposto che ai fini dell'applicazione del rito sommario è determinante la qualificazione della domanda - nella specie presentata per l'applicazione del regime di tutela dello Statuto dei Lavoratori all'impugnato licenziamento -, che determina obbligatoriamente l'applicazione della procedura acceleratoria alle impugnative di licenziamento.

Da segnalare, ad ogni modo, che nella pronuncia in commento il Giudicante ha ancorato l'accoglimento o meno della domanda alla allegazione ed alla prova (ad onere dell'istante) delle circostanze giustificative dell'esistenza di un centro di imputazione di interessi comprendente il datore di lavoro formale, ritenute non sussistenti nel caso esaminato.

- **Previdenza sociale - infortunio in "itinere" in ipotesi di fatto doloso del terzo - tutela assicurativa - limiti – la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite a cura di Madia Rita Favia**

Sentenza n. 17685 del 07/09/2015

PREVIDENZA SOCIALE - INFORTUNIO IN "ITINERE" IN IPOTESI DI FATTO DOLOSO DEL TERZO - TUTELA ASSICURATIVA - LIMITI

Presidente: L. A. Rovelli

Relatore: V. Nobile

Fonte: www.cortedicassazione.it

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato che anche in seguito all'introduzione dell'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente ricondotto all'ambito dell'assicurazione obbligatoria l'ipotesi

dell'infortunio "in itinere", va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale, in caso di fatto doloso del terzo, venga a mancare la "occasione di lavoro".

Con ordinanza del 22.10-27.11.2014, la Sezione Lavoro della S.C. ha segnalato al primo Presidente, ai fini della rimessione della causa alle SS.UU., il contrasto riguardante l'interpretazione da attribuirsi alla norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, con il comma aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, secondo cui *<<L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni... Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida>>*.

Con riferimento all'infortunio in itinere riconducibile ad un fatto doloso del terzo vi è una prima opzione interpretativa estensiva, fatta propria da Cass. 10.7.2012, n. 11545 e da Cass. 14.2.2008, n. 3776, secondo cui *<<In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo>>* (cassata la sentenza del merito che aveva escluso l'indennizzo per l'infortunio occorso alla lavoratrice che aveva riportato lesioni in seguito ad un'aggressione per scippo subita mentre rincasa dal lavoro).

Secondo l'opposto indirizzo, di cui si dà atto nell'ordinanza di rimessione, *<<non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, cosicché, per la configurazione dell'infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno, occasionata dal suo esercizio. Il principio è valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un*

"indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario - che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro>> (Cass. 11 giugno 2009, n. 13599; Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017; 19 gennaio 1998, n. 447; 29 ottobre 1998, n. 108159).

Le Sezioni Unite, con la recentissima sentenza in epigrafe, nel comporre il contrasto, hanno aderito a quest'ultimo indirizzo riaffermando il principio secondo cui <<l'espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della causa violenta ma anche dell'occasione di lavoro, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il collegamento tra l'evento ed il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica..come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima del tutto estranei alla attività lavorativa e a situazioni di pericolo individuali alle quali la sola vittima è di fatto esposta ovunque si rechi e si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro (nel caso di specie, la vittima, mentre si recava al lavoro, era stata aggredita dal suo convivente, circostanza che ha spezzato ogni nesso con la prestazione lavorativa).

- **"La fusione per incorporazione che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta dal D.L.vo n. 6/03 carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma innovativo" a cura di Erica Lucarelli**

Con sentenza n. 2067/2014 la Corte d'Appello-Sezione Lavoro- di Bari (Consigliere Estensore Dott. Marcello De Cillis) si è pronunciata sul tema fortemente dibattuto in merito agli effetti delle fusioni perfezionate in data antecedente all'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Tale sentenza merita un commento perché pone un punto fermo sulla summenzionata delicata questione negando l'applicabilità della nuova normativa alle fusioni realizzatesi antecedentemente al 1° gennaio 2004 ed accogliendo conseguentemente la tesi favorevole all'estinzione delle società incorporate.

Con ricorso del 16.01.2013 Equitalia Sud SpA proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che dichiarava la nullità della notifica della cartella esattoriale n. 01420040089321569000 (per crediti riconducibili all'Inail) con conseguente declaratoria di inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 2009/0020288 e annullamento della connessa iscrizione ipotecaria del 13.07.2009. Ciò in quanto la notifica della cartella esattoriale era stata effettuata nel 2005 da Equitalia nei confronti di una società inesistente, in quanto già nel giugno del 2002 incorporata in un'altra e "cancellata" dal registro delle imprese nel dicembre del medesimo anno.

Equitalia, a sostegno della propria pretesa, adduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2504 bis c.c. in quanto riteneva condivisibile l'orientamento espresso dalla

pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, con ordinanza dell'8 Febbraio 2006 n. 2637, chiariva che la fusione per incorporazione di una società in un'altra, alla stregua di quanto dispone il novellato art. 2504 bis c.c., costituisce un evento da cui consegue non già l'estinzione della società incorporata, bensì l'integrazione reciproca delle società partecipanti all'operazione, ossia di una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto che conserva la propria identità pur in nuovo assetto organizzativo. Ed infatti, Equitalia, riprendendo l'ordinanza su citata, affermava che la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti tra loro interdipendenti dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante; quest'ultima rappresenta invero il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.

La sentenza n. 2067/2014 della Corte d'appello, sezione Lavoro di Bari inquadra perfettamente la fattispecie, riprendendo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19509 del 14 settembre 2010 che risolve definitivamente il contrasto sia dottrinale che giurisprudenziale insorto sul punto.

Tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, infatti, sono stati espressi importanti interrogativi sull'eventuale applicabilità della nuova normativa alle fusioni realizzatesi antecedentemente al 1° gennaio 2004, con conseguenze pratiche di una certa rilevanza in materia di interruzione dei relativi processi.

Partendo dall'asserita natura interpretativa dell'art. 2504 bis c.c. nella formulazione del 2003, parte della giurisprudenza (ordinanza delle Sezioni Unite n. 2637/2006 richiamata da Equitalia nel giudizio di cui alla sentenza in commento) ne ha sostenuto l'applicabilità in via retroattiva affermando, quindi, il subentro della società risultante dalla fusione in tutti i rapporti pregressi ed escludendo l'applicabilità dell'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. ai processi pendenti ove la fusione della società parte in causa fosse avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma. Altra parte della giurisprudenza, invece, ha inquadrato il fenomeno in una fattispecie estintiva e successoria, applicando conseguentemente l'interruzione del processo e la riassunzione ad opera della controparte. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 2010 ha negato all'art. 2504 bis c.c. post riforma la natura di norma interpretativa, precisando al riguardo il fatto che la fusione per incorporazione comportasse l'estinzione automatica della società incorporata.

Tale concetto è stato ribadito da altra recentissima sentenza della Cassazione (n. 4813/2014) ove la Suprema Corte ha affermato che la norma in questione *“ha natura innovativa e non interpretativa e pertanto il principio da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione o incorporazione) anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (1° gennaio 2004)”*.

Nella sentenza della Corte d'Appello sezione lavoro di Bari, pertanto, rimarcando l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, viene rigettato, per infondatezza del motivo d'appello, il gravame proposto da Equitalia, ratificando la decisione di primo grado.

Tale sentenza, per come è evidente, ha palesemente una grande rilevanza sotto un duplice profilo.

Da un lato, infatti, ha avvalorato la chiara posizione, ormai acclarata, in merito all'art. 2504 bis c.c. escludendone l'applicazione in via retroattiva e dall'altro ha ribadito l'esclusione della natura interpretativa della norma.

Infatti ritenere che l'articolo 2504 bis c.c. post riforma sia una norma a contenuto interpretativo sarebbe un'ingiustificata forzatura del sistema. E né la legge delega n. 366/2001 né la relazione al D.Lgs 6/2003 contengono alcuna manifestazione o dichiarazione di volontà del legislatore in tal senso.

La Corte sezione Lavoro di Bari ha quindi al riguardo precisato come, nella vigenza della precedente normativa, il fatto che la fusione per incorporazione comportasse l'estinzione automatica della società incorporata era considerato un dato pacifico.

E con la sentenza in analisi ha posto un altro punto fermo sui dibattiti sorti in merito, che hanno condotto all'adozione di decisioni tra loro contrastanti con inevitabili conseguenti ripercussioni in termini di certezza del diritto.

Normativa e documentazione nazionale:

- Decreto-legge del 20/09/2015 n. 146
- Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
- Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 150
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147
- Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
- Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 151
- Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 148
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 149
- Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Decreto legislativo del 18/08/2015 n. 139
- Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183

OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Licenziamento disciplinare: la legge applicabile è quella in vigore al tempo del licenziamento

Cassazione Civ, sez. Lav, sentenza del 31/07/2015, n. 16265

“Ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell'art. 1 della legge 28 giugno 2012 n.92 nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del suddetto rapporto né alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicchè l'apparato sanzionatorio disciplinato dal comma 42 dell'art. 1 della legge n.92 del 2012 va applicato solo ai nuovi licenziamenti, ovverosia a quelli comunicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (18 luglio 2012)”.

Il lavoro festivo non può essere imposto.

Corte di cassazione sentenza del 7 agosto 2015, n. 16592

Il lavoro festivo non può essere imposto, quindi il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c'è accordo con il datore di lavoro, e non può essere obbligato, ribadendo quindi lo stesso principio già stabilito nella precedente sentenza Cass. 16634/2005.

Infortunio in itinere e correlazione con l'occasione di lavoro

Cassazione Civile, Sez. Un., sentenza del 07.09.2015, n. 17865

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato che anche in seguito all'introduzione dell'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente ricondotto all'ambito dell'assicurazione obbligatoria l'ipotesi dell'infortunio "in itinere", va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale, in caso di fatto doloso del terzo, venga a mancare la "occasione di lavoro".

Eventi:

Eventi sul Territorio

- “La gestione del rapporto di Pubblico Impiego: prassi e orientamenti”

Commissione Lavoro Ordine Avvocati di Bari

Rel. Dott. Luigi Minervini, - Giudice del Lavoro – Tribunale Bari.

Sala Consiglio Ordine Avvocati Bari, giovedì **22 ottobre 2015**, ore 12:00.

- “Licenziamenti collettivi: prassi e orientamenti”

Commissione Lavoro Ordine Avvocati di Bari

Rel. Dott. Luca Ariola – Giudice del Lavoro – Tribunale Bari

Sala Consiglio Ordine Avvocati Bari, giovedì **12 novembre 2015**, ore 12.00.

- “Opposizione avverso i verbali ispettivi e cartelle: modalità e prassi”

Commissione Lavoro Ordine Avvocati di Bari

Rel. Dott.ssa Assunta Napoliello – Giudice del Lavoro – Tribunale Bari

Sala Consiglio Ordine Avvocati Bari, giovedì **10 dicembre 2015**, ore 12.00

- “Il licenziamento discriminatorio: prassi e orientamenti”

Commissione Lavoro Ordine Avvocati di Bari,

Rel. Dott.ssa Ernesta Tarantino – Giudice del Lavoro – Tribunale Bari

Sala Consiglio Ordine Avvocati Bari giovedì **14 gennaio 2016**, ore 12.00

Eventi nazionali

- **“Le riforme del lavoro e le idee dei giuristi”**
Roma 13 ottobre 2015 ore 10.00
- **“Subordinazione e autonomia dopo il d.lgs. 81/2015”**
ROMA - 14 Ottobre 2015
- **“Il ruolo delle Agenzie del Lavoro dopo il Jobs Act”**
ADAPT - Roma - 14 ottobre 2015 ore 14
- **“Lavoro, legalità, Inclusione – La contrattazione collettiva decentrata tra regole e prassi”**
Trieste 16 ottobre 2015 ore 15,00
- **“Differenze, disuguaglianze, discriminazioni. Quel che resta dell’uguaglianza nei rapporti di lavoro, sociali ed economici”**
LUCCA – 17 – 18 Ottobre 2015
- **“Le riforme del diritto del lavoro: politiche e tecniche normative”**
NAPOLI – 23 Ottobre 2015
- **“La Giustizia del Lavoro senza Giudice del Lavoro”**
Roma 26 ottobre 2015
- **“La grande trasformazione del Lavoro”**
ADAPT – Università di Bergamo, 6-7 novembre 2015

Il Notiziario del Lavoro è diretto da Pierfrancesco Zecca

Comitato Scientifico

- Pierfrancesco Zecca
- Carmen De Girolamo
- Michele Imperio
- Manuela Misceo